

Benefici Assistenziali

FAQ

PREMESSA	2
SUSSIDI	3
MOBILITÀ SOSTENIBILE	4
DECESSO DEL/DELLA DIPENDENTE	5
CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE IN ETÀ PRESCOLARE E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA	6
CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E L'UNIVERSITÀ	7
CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DI PRESTITI ESTERNI	9

PREMESSA

Si suggerisce un'attenta lettura delle sezioni del nuovo disciplinare, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17243 del 29-11-2024, al fine di minimizzare la possibilità di errori nella compilazione delle richieste.

SEZIONE GENERALE

1. Quesito: chi può fare richiesta?

Risposta: il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, in servizio nel corso dell'anno di riferimento.

2. Quesito: si può richiedere più di un beneficio per lo stesso evento?

Risposta: NO, ai sensi di quanto riportato all'art. 5, comma 3 del disciplinare vigente.

3. Quesito: si deve dichiarare di avere ricevuto ovvero richiesto un altro beneficio per lo stesso evento da altro ente o istituzione?

Risposta: SI, stante l'incompatibilità tra benefici di cui all'art. 5, comma 7, del disciplinare vigente.

4. Quesito: quali documenti devono essere allegati in merito alla valutazione della situazione economica?

Risposta: attestazione Indicatore Situazione Economica Equivalente ordinario in corso di validità (ISEE), quale **unico** strumento di valutazione della situazione economica.

5. Quesito: cosa si intende per nucleo familiare?

Risposta: per nucleo familiare si intende il/la dipendente, il/la coniuge, il partner unito civilmente o convivente more uxorio, i figli e altre persone conviventi.

6. Quesito: la dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare a quale anno deve riferirsi?

Risposta: la composizione del nucleo familiare deve essere quella dell'anno di riferimento (es: domande da sottomettere nel 2025 dovranno riferirsi alla composizione del nucleo familiare dell'anno 2024).

7. Quesito: c'è un tetto massimo relativamente all'attestazione ISEE per richiedere i benefici?

Risposta: SI. Le domande corredate da un'attestazione ISEE ordinario di importo superiore a € 85.000,00 saranno escluse dalle graduatorie dei benefici, ad eccezione del decesso del/della dipendente (art. 8 del disciplinare), della mobilità sostenibile (art. 13 del disciplinare) e del solo contributo di **merito** per figli e figlie che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'Università.

[TORNA ALL'INDICE](#)

SUSSIDI

1. *Quesito: occorre comprovare l'avvenuto pagamento delle spese per cui si richiede il rimborso?*

Risposta: SI. È necessario allegare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, allegando fatture, scontrini o ricevute fiscali e la specifica documentazione prevista nella tabella di cui all'art. 9 comma 1 per alcune tipologie di spesa. Tale documentazione dovrà essere intestata al/alla dipendente o ad altro componente del nucleo familiare e dovrà riportare la descrizione della spesa/servizio reso, il nominativo per il quale è stata sostenuta la spesa o fornito il servizio e il periodo in cui è stata sostenuta la spesa o prestato il servizio (non verranno prese in considerazione le fatture di cortesia).

2. *Quesito: se il/la dipendente è stato/a assunto/a nel corso dell'anno di riferimento, quali spese si possono presentare per il rimborso?*

Risposta: esclusivamente le spese sostenute durante il periodo di servizio.

3. *Quesito: si possono autocertificare le spese per cui si richiede il sussidio?*

Risposta: NO. Il disciplinare vigente non consente l'autocertificazione delle spese per cui si richiede il sussidio.

4. *Quesito: è possibile caricare più di un file per la stessa spesa?*

Risposta: NO. Per ciascuna spesa si deve allegare un unico file contenente la relativa documentazione a supporto della stessa.

5. *Quesito: è possibile presentare a rimborso scontrini per acquisto di farmaci, parafarmaci e infiltrazioni?*

Risposta: SI, come di seguito specificato:

farmaci: sono presi in considerazione solo per un importo annuo superiore a € **250,00** a **persona** e limitatamente agli **importi detraibili** presenti nello scontrino fiscale. Resta confermato l'importo unitario minimo di € 20,00, che sarà determinato esclusivamente dall'importo detraibile presente sullo scontrino. Non è richiesta la prescrizione medica;

parafarmaci e infiltrazioni: sono prese in considerazione le richieste con importo annuo superiore ad € **300,00** a **persona** e solo se corredate da **prescrizione** del medico di base o di uno specialista, che riporta la **sussistenza della patologia** che ne giustifica l'utilizzo. Resta confermato l'importo unitario minimo di € 20,00.

6. *Quesito: come vanno documentate le spese mediche?*

Risposta: le spese mediche dovranno essere comprovate, pena nullità, allegando idonea documentazione giustificativa così come indicato nell'articolo 9), comma 1 del disciplinare.

Il personale dipendente che abbia aderito o meno alla polizza sanitaria integrativa può richiedere il sussidio per le spese mediche proprie, esclusivamente per gli eventi non coperti dal contratto della polizza sanitaria integrativa sottoscritta dall'INFN.

Il personale dipendente che ha aderito alla polizza può richiedere il sussidio anche in caso di documentato diniego della Compagnia Assicurativa a fronte di richiesta di rimborso con prescrizione in cui sia riportata la patologia. Non sono comunque prese in considerazione le richieste il cui diniego sia conseguente a documentazione incompleta. Non sono comunque rimborsabili spese relative a franchigie, scoperti ed eventuali soglie di rimborso.

7. Quesito: la visita odontoiatrica è considerata spesa medica?

Risposta: NO, nessuna spesa odontoiatrica è considerata spesa medica.

8. Quesito: le visite dietologiche sono rimborsabili?

Risposta: SI. Le visite dietologiche saranno rimborsate solo in presenza di prescrizione medica con patologia specificata e, nel caso di beneficiari di polizza sanitaria, di diniego rilasciato dalla compagnia di assicurazione.

9. Quesito: sono accettate le prescrizioni contenenti nominativo e tipo di visita (o parafarmaco/infiltrazioni) non datate?

Risposta: NO. Nelle prescrizioni dovrà sempre essere indicata la data e il nominativo del destinatario della prescrizione, pena nullità. La data della prescrizione dovrà essere antecedente non oltre un anno rispetto alla data della fattura/scontrino/ricevuta fiscale.

10. Quesito: è previsto il rimborso per le spese di fisioterapia?

Risposta: SI, tuttavia, per il personale e i familiari coperti da polizza sanitaria INFN, oltre alla prescrizione medica, sarà necessario allegare la documentazione di diniego da parte della compagnia assicuratrice, in quanto sussistono casi in cui il rimborso da parte della compagnia stessa è ammesso.

11. Quesito: fino a che età viene considerata prestazione pediatrica?

Risposta: si considerano come prestazioni pediatriche le prestazioni specialistiche, incluse quelle di psicoterapia, per bambini di età non superiore a 14 anni. Nel caso di cicli di cure iniziate prima del compimento del quattordicesimo anno, si applicano le regole delle prestazioni pediatriche fino alla fine dell'anno solare, anche se nel frattempo è stato superato tale limite di età.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

1. Quesito: chi può richiedere il contributo?

Risposta: il/la dipendente titolare di un abbonamento al trasporto pubblico per raggiungere la sede di lavoro.

2. Quesito: in presenza di una convenzione tra la Società di trasporto e la Struttura INFN di appartenenza, si può fare richiesta di contributo?

Risposta: NO, ai sensi di quanto riportato all'art. 13, comma 1 del disciplinare vigente.

3. Quesito: quale documentazione deve essere allegata?

Risposta: la domanda deve essere corredata dall'attestazione ISEE ordinario in corso di validità e dalla copia dell'abbonamento intestato al/alla dipendente.

4. *Quesito: se titolare di un abbonamento di durata inferiore all'anno, si può fare richiesta di contributo?*

Risposta: Sì. L'importo rimborsabile sarà riproporzionato in base alla durata effettiva dell'abbonamento.

DECESSO DEL/DELLA DIPENDENTE

1. *Quesito: chi deve presentare domanda di sussidio per il decesso del/della dipendente?*

Risposta: un beneficiario rientrante nell'asse ereditario del/della defunto/a.

2. *Quesito: come deve essere trasmessa la domanda?*

Risposta: la domanda deve essere trasmessa dalla Struttura di appartenenza, attraverso un repository di Alfresco dedicato, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione relativa al beneficiario rientrante nell'asse ereditario del/della defunto/a:

- certificato di morte
- documento di riconoscimento degli eredi in corso di validità
- codice fiscale eredi
- atto notorio con il quale si identificano gli eredi
- iban eredi
- atto giudice tutelare in caso di minori

[TORNA ALL'INDICE](#)

CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE IN ETÀ PRESCOLARE E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA

1. *Quesito: il contributo può essere concesso anche per i figli e figlie del/della coniuge/convivente del/della dipendente?*

Risposta: Sì, ai sensi dell'art. 14 del disciplinare vigente.

2. *Quesito: si deve indicare per ogni figlio o figlia l'iscrizione alla tipologia di scuola frequentata?*

Risposta: Sì. Nella procedura telematica relativa alla sottomissione delle domande dovrà essere specificato il tipo di scuola frequentata al 31 dicembre dell'anno di riferimento (asilo nido **0-3 anni**, scuola d'infanzia **>3-5/6 anni** o scuola primaria **>5/6 – 11 anni**).

[TORNA ALL'INDICE](#)

**CONTRIBUTI DI MERITO E DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE PER FIGLI E FIGLIE CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E
L'UNIVERSITÀ**

1. *Quesito: se iscritto al 1° anno di scuola secondaria di secondo grado o al 1° anno di università per quale tipologia di scuola/università deve essere sottomessa la domanda?*

Risposta: nel primo caso per la scuola secondaria di secondo grado, nel secondo per l'università.

2. *Quesito: Il contributo di merito e di supporto all'istruzione a quale anno scolastico/accademico fa riferimento?*

Risposta: contributo di merito: anno scolastico/accademico precedente a quello frequentato al 31 dicembre dell'anno di riferimento (es: per le domande da sottomettere nell'anno 2025, il periodo da prendere in considerazione è il merito conseguito nell'anno scolastico/accademico 2023/2024);

Risposta: contributo di supporto: anno scolastico/accademico frequentato al 31 dicembre dell'anno di riferimento (es: per le domande da sottomettere nell'anno 2025 il periodo da prendere in considerazione è l'iscrizione all'anno scolastico/accademico 2024/2025).

3. *Quesito: si può fare richiesta di contributo in caso di conseguimento del titolo senza il proseguimento degli studi?*

Risposta: SI. Limitatamente al contributo di merito e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado o Istituto professionale/Istituto tecnologico superiore/Istituto per la formazione terziaria e per il diploma di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. In questo caso sarà necessario dichiarare il conseguimento del titolo di studio e la relativa votazione.

4. *Quesito: si deve indicare per ogni figlio/a il corso universitario frequentato?*

Risposta: SI, nella procedura telematica relativa al caricamento delle domande andrà specificato il corso universitario al quale è iscritto/a il/la figlio/a indicando, altresì, l'anno di immatricolazione.

5. *Quesito: può essere concesso il contributo in caso di studenti fuori corso o ripetenti?*

Risposta: NO per il contributo di merito, SI per quello relativo al supporto all'istruzione.

6. *Quesito: come compilare i file excel delle votazioni da allegare alla domanda?*

Risposta: in caso di scuola secondaria di secondo grado sarà necessario specificare tutte le materie (es. lettere italiane, lettere latine, storia, matematica, fisica, etc.) con le rispettive votazioni. **Non verranno prese in considerazione le votazioni inerenti alla condotta e religione;**

Risposta: in caso di università sarà necessario indicare tutti gli insegnamenti, con i relativi crediti, previsti dal piano degli studi dell'**anno accademico precedente**. Per gli esami sostenuti si dovrà riportare la votazione e la data in cui è stato sostenuto.

[TORNA ALL'INDICE](#)

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DI PRESTITI ESTERNI

1. *Quesito: è possibile richiedere il contributo per la copertura di spese derivanti dall'attivazione di un mutuo?*

Risposta: NO, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del disciplinare vigente.

2. *Quesito: se il/la dipendente è stato/a assunto/a nel corso dell'anno di riferimento, quali spese saranno considerate ai fini della concessione del contributo?*

Risposta: esclusivamente le spese sostenute durante il periodo di servizio.

3. *Quesito: quali spese sono rimborsabili?*

Risposta: gli interessi pagati nel corso dell'anno di riferimento. Se il prestito è stato attivato nel corso dell'anno di riferimento saranno rimborsabili anche le eventuali spese di attivazione.

4. *Quesito: è possibile richiedere il contributo per più di un evento, scelti tra quelli previsti dall'articolo 23 del disciplinare vigente?*

Risposta: SI, tuttavia ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del disciplinare vigente sarà considerato esclusivamente l'evento con il punteggio più elevato.

5. *Quesito: è possibile richiedere il contributo per più di un prestito?*

Risposta: NO. Ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del disciplinare vigente il contributo potrà essere concesso per l'attivazione di un prestito, intestato al/alla dipendente.

6. *Quesito: quale documentazione deve essere allegata alla richiesta di contributo?*

Risposta: si rimanda a quanto stabilito nell'art. 24, comma 2, del disciplinare vigente. In merito al piano di ammortamento si dovrà allegare la copia aggiornata al 31 dicembre dell'anno di riferimento (es. per le domande da sottomettere nel 2025 il documento dovrà essere aggiornato alla data del 31-12-2024).

[TORNA ALL'INDICE](#)